

*Regolamento
per la concessione in uso
temporaneo dei locali del
Credito Cooperativo ravennate,
forlivese e imolese Soc. coop.*



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DEL CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP.

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento definisce finalità, ambito di applicazione e modalità per le quali e secondo le quali il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese società cooperativa (in seguito Banca), concede in uso temporaneo e precario i locali di sua proprietà o, comunque, nella sua disponibilità, al richiedente (in seguito concessionario) per attività e manifestazioni di interesse pubblico, nonché per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile.

Art. 2 - Oggetto

I locali e le strutture il cui utilizzo è disciplinato dal presente regolamento sono:

- Sala conferenze "GIOVANNI DALLE FABBRICHE", via Laghi n. 81, Faenza (RA), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 149 persone;
- Sala multimediale "BCC CITTÀ & CULTURA", via Emilia n. 210/A, Imola (BO), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 149 persone;
- Sala conferenze "BCC CITTÀ & CULTURA", via Bruni n. 2, Forlì (FC), per la quale il certificato di agibilità rilasciato dalle competenti autorità ammette la presenza contemporanea di non più di 85 persone.

La concessione, per il periodo di utilizzo, comprende sia i beni mobili costituenti l'arredo sia le apparecchiature adibite a specifiche funzioni tecniche (proiezione di immagini o filmati, amplificazione ecc.), nonché la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e/o raffrescamento, salvo casi di forza maggiore e/o caso fortuito.

Art. 3 - Soggetti concessionari

Possono chiedere ed ottenere l'uso temporaneo e precario dei locali di cui all'art. 2, per manifestazioni anche di interesse pubblico, nelle quali si garantisca la più ampia partecipazione, che non abbiano alcuna finalità di lucro, i seguenti soggetti:

- associazioni di volontariato;
- associazioni culturali, sportive ed ambientaliste;
- comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi e diffusi il cui statuto sia stato preventivamente presentato alla Banca;
- patronati sindacali ed associazioni di categoria;
- organismi ed associazioni a carattere religioso;

Regolamento Sala

- altri soggetti, singoli e/o associati, ovvero organismi, comunque denominati, operanti sul territorio di competenza del concedente;
- associazioni di categoria e ordini professionali.

La Sala può essere concessa anche ad imprese e altri enti economici pubblici o privati (ad esempio per lo svolgimento di assemblee di bilancio), previa verifica della compatibilità con l'attività svolta dalla Banca. L'uso delle sale e dei locali non sarà concesso per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi, organismi e partiti ovvero a singoli candidati di partiti; potrà, invece, essere concesso per iniziative promosse e dirette da Comuni ed Enti pubblici in genere ai quali comunque i partiti e gli organismi assimilati partecipino come interlocutori primari, per iniziative culturali di elevato profilo.

Sono inammissibili le domande di concessione volte all'utilizzo dei locali come sede fissa dell'attività sociale, presentate da enti, associazioni, gruppi, comitati e dagli altri soggetti indicati nel presente regolamento.

Sono inammissibili le domande di concessione volte all'utilizzo dei locali come sede di riunioni private escludenti la partecipazione del pubblico ovvero per lo svolgimento di attività che perseguano lo scopo di lucro.

Non è previsto l'uso dei locali al fine di organizzare incontri assimilabili a sottoscrizioni ovvero raccolta di adesioni.

La concessione dei locali in gestione permanente o continuativa ad enti, associazioni o società dovrà essere regolamentata da apposito contratto.

I locali non saranno concessi per attività ricreative a carattere privato (ad esempio: feste, compleanni ecc.) o, comunque, per finalità analoghe.

In ogni caso i soggetti richiedenti la concessione devono avere una stabile e ben riconosciuta organizzazione a livello locale, con finalità e scopi non in contrasto con lo Statuto della Banca ed operare nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 4 - Classificazione delle attività

Ai fini della determinazione delle modalità di concessione e del relativo eventuale canone di cui al successivo art. 10, gli usi vengono così suddivisi:

- a) attività o manifestazioni di carattere saltuario, con svolgimento circoscritto nell'ambito di una giornata;
- b) attività o manifestazioni che - pur conservando il carattere della temporaneità dell'uso – presuppongono una utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di medio-lunga durata e sulla base di un calendario prefissato.

Le attività di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere così ulteriormente classificate:

- attività antimeridiana o pomeridiana o serale (con durata convenzionale di 4 ore);
- attività a durata giornaliera (con durata convenzionale di 8 ore);
- attività a durata giornaliera e serale (con durata convenzionale di 12 ore).

L'utilizzo dei locali è, esclusivamente, riservato per attività compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile e/o dello specifico locale.

I locali sono dotati di impianti di diffusione sonora e proiezione il cui utilizzo e/o predisposizione è esclusivamente riservato a personale incaricato dalla Banca a svolgere la necessaria assistenza. Nel caso in cui fosse necessario l'utilizzo di tali strumenti, occorre concordarne preventivamente le modalità con la Banca al fine di consentire un corretto utilizzo durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 5 - Competenza e modalità di rilascio della concessione

La concessione è rilasciata dalla Banca in duplice originale, con sottoscrizione del presente Regolamento; un originale viene consegnato al richiedente, l'altro è conservato agli atti della Banca concedente ed annotato in apposito registro, mantenuto in supporto informatico.

In relazione ad usi particolari dei locali o per la conformazione e struttura degli stessi, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

La Banca concedente darà riscontro alla domanda di concessione entro sette giorni lavorativi successivi alla presentazione, mediante comunicazione scritta ovvero telefonica al domicilio dichiarato del firmatario nella richiesta.

Non potranno essere accettate richieste di concessione per utilizzi non compatibili con le attrezzature, le capacità ricettive e le caratteristiche dei locali, nonché contrari alle leggi ed al buon costume.

Sono incompatibili le concessioni d'uso che comportino la necessità di spostare gli arredi ed ogni altra struttura mobile del locale.

L'Ufficio Soci e Relazioni Esterne della BCC ravennate, forlivese e imolese, Piazza della Libertà n. 14 - 48018 - Faenza (RA) - tel. 0546/690157-188, soci@labcc.it, labcc@legalmail.it è referente per la Banca per la concessione dei locali.

Art. 6 - Richiesta dei locali

Coloro che sono interessati ad usufruire dei locali di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono inoltrare, a pena di inammissibilità, domanda di concessione utilizzando l'apposito format disponibile sul sito internet della Banca www.labcc.it (solo in caso di indisponibilità del sito è possibile presentare la richiesta per iscritto mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo analogo).

In assenza di richiesta scritta non può farsi luogo a concessione.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda, a pena di eventuale inammissibilità, i seguenti elementi:

- se persona fisica, dati anagrafici e codice fiscale;
- negli altri casi, denominazione dell'ente, dell'associazione, del comitato ovvero di ogni altra forma di aggregazione, comunque organizzata;
- domicilio presso il quale si intendono ricevere eventuali comunicazioni del concedente (elezione di domicilio);
- nominativo del responsabile e/o referente della manifestazione e/o dell'attività;
- finalità e caratteristiche dell'attività che si intende svolgere nei locali, con il relativo programma;
- giorni ed orari di utilizzo;
- durata dell'iniziativa;
- numero previsto o presunto dei partecipanti;
- eventuale necessità di usufruire degli impianti multimediali presenti nei locali;
- accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento;
- rilascio di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Qualora il richiedente non sia una persona fisica, il concedente si riserva la facoltà di richiedere copia dello statuto e dell'atto costitutivo, ovvero di ogni altro atto e/o documento comprovante gli scopi perseguiti e gli organi aventi legale rappresentanza.

La data di svolgimento dell'iniziativa deve essere successiva alla presentazione della domanda di almeno 20 giorni lavorativi, a pena di inammissibilità della richiesta.

Regolamento Sala

La presentazione della richiesta d'uso sottintende la dichiarazione di aver preso visione dei locali nei quali dovrà svolgersi l'attività e di averli ritenuti idonei alla stessa.

Art. 7 - Criteri di valutazione

Nel caso di due o più domande relative alla richiesta d'uso dei medesimi locali, in periodi anche solo in parte coincidenti, la concessione verrà rilasciata al richiedente che avrà presentato la domanda per primo. A tal fine farà fede la data di protocollo apposta dalla Banca sulla domanda di utilizzo della Sala, non avendo rilevanza la data di redazione ovvero il timbro postale.

Non è ammesso, a nessun titolo, l'uso dei locali per una finalità diversa da quella indicata nel provvedimento di concessione, né nei giorni diversi da quelli indicati nella concessione.

In ogni caso, è salva la discrezionalità della Banca di concedere o negare l'uso dei locali, previa valutazione delle finalità per cui è stata presentata domanda, ovvero stabilire criteri aggiuntivi a quelli previsti nel presente regolamento, quali ad esempio l'operatività nel territorio e la durata della stessa, il numero di iscritti.

Art. 8 - Consegna dei locali

I locali vengono concessi in uso con i relativi impianti, attrezzature e arredi nello stato in cui si trovano e vengono messi a disposizione a partire dall'orario indicato nella concessione, successivamente alla sottoscrizione del presente regolamento costituente parte integrante della richiesta.

Art. 9 - Orari di concessione

L'uso dei locali può essere richiesto nei giorni feriali o festivi a discrezione della Banca.

L'uso dei locali e delle strutture non può essere concesso prima delle ore 9 e non può protrarsi oltre le ore 24, fatte salve le concessioni rilasciate per durate superiori in base ad accordi specifici con la Banca.

Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dalla Banca.

Art. 10 - Canone di concessione

Per la concessione in uso dei locali di cui all'art. 2, il richiedente è tenuto a versare alla Banca un canone, salvo diversi accordi o diverse deliberazioni della Banca in virtù delle specifiche e particolari esigenze evidenziate nella domanda di concessione.

Il canone stabilito e/o concordato compensa forfettariamente ogni spesa gestionale ed amministrativa, comprese le spese pulizia dei locali a carico della Banca, salvo quanto previsto dal successivo art. 12: Doveri ed oneri del concessionario. La Banca, su richiesta, emetterà apposita fattura per l'ammontare dell'importo come sopra determinato ovvero per quello concordato.

Il concessionario dovrà corrispondere l'importo di cui alla fattura nel termine di 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 11 - Cauzioni e polizze assicurative

È in facoltà della Banca concedente richiedere, al momento dell'accoglimento della domanda di concessione ovvero prima della consegna del locale, al concessionario il versamento di una cauzione dell'importo massimo di Euro 5.000; la Banca ne rilascerà quietanza.

L'importo della cauzione, previa verifica da parte del personale della Banca, dell'integrità dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, potrà essere svincolato e restituito ovvero imputato all'importo dovuto a titolo di canone ovvero a quello dovuto a titolo di risarcimento dei danni per eventuali costi di ripristino. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del concedente al risarcimento del maggior danno subito ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Il concessionario si impegna a rimborsare le spese ed i costi di ripristino a fronte di eventuali danni per la somma corrispondente all'importo della franchigia della copertura assicurativa eventualmente stipulata dalla Banca o per il maggiore importo eventualmente riscontrato da apposita valutazione o perizia di tecnico incaricato dalla Banca.

Per l'uso avente una durata superiore ad una giornata, la Banca, al momento del rilascio della concessione potrà, in alternativa alla cauzione di cui ai commi precedenti, richiedere la stipulazione di una polizza assicurativa per una somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto.

Art. 12 - Doveri ed oneri del concessionario

Il richiedente con la sottoscrizione del presente regolamento si impegna inderogabilmente a utilizzare il locale nel rispetto, oltre che del regolamento stesso, anche delle normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare.

In particolare, si impegna ad osservare e far rispettare i regolamenti in materia di pubblica sicurezza, di igiene, di salute e di sicurezza antincendio. In relazione a quest'ultima specifica ipotesi, il concessionario dichiara che durante l'intero corso della manifestazione e/o attività, saranno presenti addetti ovvero proprio personale specializzato alla gestione delle emergenze e di primo soccorso ed in possesso di attestato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o equipollente.

Il concessionario si impegna a garantire una corretta gestione delle emergenze predisponendo un proprio piano di emergenza che contiene le indicazioni sui comportamenti da adottare in condizioni di pericolo e individuazione e designazione di un congruo numero di addetti, quali incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze, che dovranno aver effettuato idonei percorsi formativi come previsto dal D.Lgs 81/08, DM 10.03.1998, DM 388/03.

La richiesta di eventuali permessi, autorizzazioni, nulla-osta da parte di organismi esterni dovrà essere avanzata a totale cura del promotore dell'iniziativa che darà comunicazione alla Banca dell'avvenuto ottenimento degli stessi, prima della messa a disposizione dei locali.

Il concessionario è responsabile nei confronti degli organismi esterni, della SIAE e di tutti gli Enti interessati alla riscossione di diritti ed imposte ad essi dovuti.

Il versamento delle imposte, il pagamento dei diritti d'autore e diritti a vario titolo sono a carico del concessionario che vi dovrà provvedere direttamente.

Qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento, anomalie accertate all'interno dei locali, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Banca, pena l'assunzione delle conseguenti responsabilità risarcitorie in capo al concessionario.

Regolamento Sala

Nei locali devono essere garantiti l'ordine e la pulizia. Al termine dell'utilizzo deve essere rimosso ogni eventuale oggetto introdotto per lo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

Il concessionario si impegna, qualora richiesto dal concedente, a distribuire o diffondere, tra coloro che intervengono alla manifestazione per cui è stato concesso l'uso, il materiale pubblicitario, audiovisivo o cartaceo, fornito dalla stessa Banca concedente.

Il concessionario si obbliga a rendere disponibili i locali nello stesso stato in cui si trovavano al momento della consegna.

In caso di annullamento dell'iniziativa per cui è stata presentata richiesta di concessione, il richiedente ne darà immediata comunicazione alla Banca.

Il concessionario si impegna a contenere il numero degli accessi ai locali nel limite di quello per cui è stata concessa l'agibilità (art. 2).

Durante il periodo d'uso, sul concessionario graveranno gli stessi obblighi e doveri propri del custode, così come previsti dal codice civile.

Art. 13 - Divieti

Al concessionario è fatto divieto assoluto di spostare le attrezzature e gli impianti, di apportare modifiche alla sistemazione della sala, di organizzare rinfreschi o buffet di qualsiasi genere nei locali concessi, nonché di affiggere striscioni, manifesti e qualsiasi altro oggetto alle pareti e agli arredi della sala. L'eventuale esposizione di manifesti e documenti è consentita soltanto negli appositi spazi.

È vietata qualsiasi forma di concessione ovvero sub concessione, anche a titolo gratuito.

Nei locali concessi in uso è vietata la vendita ed il consumo di cibo e bevande.

Nei locali è vietato fumare.

È vietata al concessionario l'installazione di strutture fisse e impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto ed ai pavimenti.

È fatto divieto assoluto al concessionario di distribuire materiale informativo e/o pubblicitario relativo ad altri istituti di credito o intermediari finanziari.

All'interno delle sale è vietato introdurre animali, sostanze infiammabili e/o pericolose.

Art. 14 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile penalmente e civilmente per ogni danno arrecato all'immobile, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature nel periodo di durata della rilasciata concessione, derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, direttamente imputabile anche a terzi. Rimane, inoltre, espressamente inteso che il concessionario sarà ritenuto unico ed esclusivo responsabile per gli eventuali incidenti e/o infortuni che dovessero verificarsi in danno dei partecipanti all'attività, a qualsiasi titolo. A tal fine, il concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevata la Banca da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o a cose dipendenti e derivanti dall'utilizzo dei locali.

Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata nei locali concessi e delle difformità di utilizzo.

Art. 15 - Sospensione e revoca della concessione

Qualora il concessionario non rispetti gli impegni assunti con il presente regolamento, la Banca può procedere alla revoca della concessione e può escludere il richiedente da ulteriori concessioni.

La concessione può essere sospesa ovvero revocata in ogni momento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico.

Nessun indennizzo, neppure sotto forma di rimborso spese, spetta al concessionario in caso di revoca ovvero sospensione della concessione per qualsiasi causa intercorsa.

Art. 16 - Vigilanza del concedente

La Banca ha il diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge, discipline in materia e del presente regolamento.

In caso di accertata irregolarità per eventuali danni sia alle persone ovvero ai beni del concedente, senza pregiudizio per l'adozione di ulteriori provvedimenti, il concessionario è tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni che venissero impartiti dal personale della Banca.

Regolamento Sala

A large rectangular area with rounded corners, enclosed by a blue border. It contains 25 horizontal dotted lines for writing.



**Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.
Sede e Direzione generale:**

Piazza della Libertà, 14 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 690111
info@labcc.it - labcc@legalmail.it

WWW.LABCC.IT

**CONDIVIDI
LA NOSTRA IDEA DI BCC!**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti delle BCC
Registro delle Imprese Ravenna, Partita IVA e Codice Fiscale: 01445030396
Codice ABI 8542-3 - Codice BIC ICRAITRRF20
Iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5387 e delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A105340